

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA
SUI PERCORSI CASA-LAVORO AFFERENTI ALLE ZONE INDUSTRIALI
DI INTERESSE REGIONALE SITUATE NEI COMUNI DI MANIAGO E MEDUNO
(art. 19 L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i.)

Le Parti:

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente Massimiliano Fedriga;
- il Comune di Cavasso Nuovo (PN), rappresentato dal Sindaco pro tempore Silvano Romanin;
- il Comune di Maniago (PN), rappresentato dal Sindaco pro tempore Umberto Scarabello;
- il Comune di Meduno (PN), rappresentato dal Sindaco pro tempore Marina Crovatto;
- il NIP - Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, rappresentato dal Direttore Saverio Maisto;
- la società Roncadin S.p.A. S.B, rappresentata dal CEO Dario Roncadin;

VISTE

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante *"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"* e, in particolare, l'articolo 19 che prevede la stipulazione di accordi di programma finalizzati alla definizione e attuazione di opere di interesse pubblico nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati;
- la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8, recante *"Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa"*;

PREMESSO CHE

- l'articolo 10 della legge regionale n. 8/2018 individua le tipologie di azioni e interventi per lo

sviluppo e la promozione della mobilità ciclistica, tra cui la promozione di accordi, progetti pilota, intese con enti locali e aziende per favorire il trasferimento su bicicletta degli spostamenti pendolari casa-scuola e casa-lavoro;

- con deliberazione del 26 agosto 2022, n. 1224, la Giunta regionale ha approvato il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), il quale è attuato in via diretta, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. b) delle Norme di attuazione del Piano, anche tramite accordi con gli Enti locali e altri Enti pubblici per la realizzazione della RECIR, per la promozione delle azioni di incentivazione all'uso della bicicletta e per le azioni che abbiano effetti di livello regionale;
- il paragrafo 6.2 dell'elaborato del PREMOCI denominato "P6.0 Obiettivi, strategie ed azioni di piano" e l'elaborato "P7.0 Strumenti per la promozione e incentivazione dell'uso della bicicletta nei percorsi casa-scuola/lavoro" descrivono gli obiettivi e le modalità di attuazione degli Accordi di programma finalizzati alla promozione della mobilità ciclistica;
- l'elaborato del PREMOCI denominato "P6.4 Programma degli interventi" individua gli interventi prioritari volti a migliorare: la continuità, la sicurezza e l'efficienza degli itinerari e delle rispettive reti ciclabili; la connessione con le reti di trasporto pubblico; i collegamenti con i poli attrattori;
- tra gli interventi prioritari di cui al punto precedente è inclusa la sottoscrizione di un Accordo di programma per il miglioramento dei percorsi casa-lavoro nell'ambito territoriale di Maniago e degli altri Comuni afferenti alle sedi locali del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP); il progetto interessa alcuni tratti della ciclovia FVG 3 "Ciclovia pedemontana", il cui completamento rientra anch'esso nelle priorità regionali, in particolare la messa in sicurezza dell'attraversamento del torrente Meduna in località Maraldi;
- tra maggio e settembre 2022 si sono svolti gli incontri preliminari con il NIP, con le Amministrazioni interessate e con l'azienda Roncadin S.p.A. S.B, in cui sono stati condivisi gli obiettivi ed è stato definito un primo quadro generale dei possibili interventi;
- con deliberazione del 7 ottobre 2022, n. 1452, la Giunta regionale ha riconosciuto il

preminente interesse regionale alla promozione del presente Accordo di programma e ha individuato la Direzione centrale infrastrutture e territorio quale direzione regionale a competenza prevalente; tale deliberazione è stata trasmessa alle Amministrazioni comunali e ai soggetti interessati con lettere PEC del 14 ottobre 2022, prot n. 15093;

- con medesima nota PEC del 14 ottobre 2022, prot n. 15093 la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha convocato la conferenza ex art. 19, comma 4, L.R. n. 7/2000, per verificare con i rappresentanti delle Amministrazioni comunali e dei soggetti interessati la possibilità di stipulare il presente Accordo di programma;
- in data 26 ottobre 2022 si è tenuta la conferenza ex art. 19, comma 4, L.R. n. 7/2000, nel corso della quale le Amministrazioni e i soggetti interessati hanno manifestato il loro assenso a procedere con la sottoscrizione del presente Accordo;

VISTI

- i tracciati delle ciclovie FVG 3 “pedemontana” e FVG 3/c “variante del Meduna” appartenenti alla Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR) così come definita dal Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), nonché le azioni di Piano previste per tali ciclovie e gli indirizzi per la pianificazione comunale e sovracomunale;
- lo studio di fattibilità della ciclovia FVG 3 redatto dallo studio Coopprogetti ed acquisito dalla Regione il 10 giugno 2020;
- il progetto di fattibilità tecnico economica della ciclabilità consortile “Z.I. di Maniago” integrato al sistema della ciclabilità locale e regionale “PREMOCI”, redatto dall’arch. Roberto Moret per conto del NIP;
- lo studio di fattibilità per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra Cavasso Nuovo e la zona industriale di Meduno, comprendente il ripristino del guado sul torrente Meduna, redatto dall’ing. Nino Aprilis per conto del NIP;
- il Biciplan dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane redatto dallo studio A2R nell’ambito del progetto Interreg Italia-Austria 2014-2020 denominato “Pro-Bike”;
- il Biciplan del Comune di Maniago adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 19 maggio 2022;

- il progetto di sviluppo industriale e cicloturistico dell'azienda Roncadin S.p.A. S.B.;

VISTE

- la deliberazione della Giunta regionale del novembre 2022, n. di approvazione dello schema di Accordo di programma corredato degli allegati ivi indicati e di autorizzazione alla stipula dello stesso;
- la deliberazione della Giunta del Comune di Cavasso Nuovo del 15 novembre 2022, n. 66 che approva la bozza dello schema di Accordo di programma e autorizza il Sindaco alla sottoscrizione;
- la deliberazione della Giunta del Comune di Maniago del 10 novembre 2022, n. 165 che approva la bozza dello schema di Accordo di programma e autorizza il Sindaco alla sottoscrizione;
- la deliberazione della Giunta del Comune di Meduno dell'11 novembre 2022, n. 103 che approva la bozza dello schema di Accordo di programma e autorizza il Sindaco alla sottoscrizione;
- il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del NIP - Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone del 14 novembre 2022, n. 61 che approva lo schema di Accordo di programma e autorizza il Direttore alla sottoscrizione;
- la nota PEC della società Roncadin S.p.A. S.B. del 16 novembre 2022, acquisita al prot. n. GRFVG-GEN-2022-0252415-A, che conferma l'adesione all'Accordo di programma e indica come proprio rappresentante per la sottoscrizione Dario Roncadin (CEO) o, in caso di assenza, Alessandro Tomba (HR Director).

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma (di seguito Accordo).

2. L'Accordo è formulato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, L.R. n. 7/2000 e s.m.i.

Art. 2 - Finalità e oggetto dell'Accordo

1. L'Accordo è finalizzato allo sviluppo e alla promozione della mobilità ciclistica attraverso il miglioramento dei percorsi casa-lavoro nell'ambito territoriale di Maniago, di Meduno e dei Comuni limitrofi afferenti alle sedi locali del NIP - Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone ed il contestuale potenziamento dell'offerta cicloturistica dell'area.
2. L'Accordo disciplina i rapporti tra le Parti e si concretizza attraverso un progetto territoriale che prevede:
 - a) la redazione di un "progetto casa-lavoro" per la promozione e l'incentivazione degli spostamenti sistematici in bicicletta da e per le zone industriali di Maniago e Meduno, anche attraverso l'utilizzo integrato del trasporto pubblico;
 - b) il potenziamento dei servizi dedicati all'utenza ciclistica, da individuarsi nell'ambito del progetto di cui alla precedente lett. a);
 - c) la realizzazione dei percorsi ciclabili interni alle zone industriali;
 - d) il completamento della ciclovia FVG 3 "pedemontana" nel territorio interessato dal presente Accordo;
 - e) l'individuazione e la realizzazione dei percorsi ciclabili di raccordo tra la ciclovia FVG 3 "pedemontana", le zone industriali e le stazioni ferroviarie di Maniago e Meduno.

Art. 3 - Obbligazioni e adempimenti comuni

1. Le Parti, nello svolgimento delle attività di propria competenza, s'impegnano a:
 - a) rispettare i termini e le condizioni concordati ed indicati nell'Accordo;
 - b) utilizzare forme d'immediata collaborazione e di stretto coordinamento.
2. Le Parti individuano congiuntamente il NIP quale soggetto attuatore ai fini dell'affidamento degli incarichi dei servizi di progettazione e dell'appalto dei lavori per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 comma 2, fatti salvi i vincoli normativi e procedurali e di bilancio.
3. Nel succitato contesto, il NIP assume il ruolo di autorità espropriante per l'esperimento delle procedure di frazionamento, acquisizione ed esproprio delle aree necessarie alla realizzazione

degli interventi. Rimane inteso che l'approvazione dei progetti definitivi da parte degli Enti territoriali interessati dalle opere costituisce sia dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 che titolo abilitativo.

4. In funzione del territorio ove verranno realizzate le opere e delle competenze di gestione e manutenzione, anche con riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 della L.R. n. 8/2018, le parti definiranno i soggetti beneficiari delle espropriazioni.
5. Le Parti si impegnano a contribuire al finanziamento, alla progettazione ed alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 2 comma 2 lett. b), nei modi che verranno definiti nelle fasi di attuazione dell'Accordo.

Art. 4 - Impegni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

1. La Regione s'impegna, con le risorse previste all'articolo 8 e con le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili, a:
 - a) cofinanziare l'incentivazione degli spostamenti casa-lavoro, nei modi e nei tempi che verranno definiti nel "progetto casa-lavoro" di cui all'art. 2 comma 2 lett. a);
 - b) finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 comma 2 lett. d) ed e), attraverso gli stanziamenti previsti negli appositi capitoli del bilancio regionale, anche avvalendosi della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A..

Art. 5 - Impegni del NIP

1. Il NIP - Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone si impegna a:
 - a) elaborare il "progetto casa-lavoro" comprendente le indagini e i sondaggi necessari per l'analisi della domanda, le azioni e le strategie di incentivazione, i metodi di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta e la restituzione dei risultati;
 - b) attuare il "progetto casa-lavoro" ed effettuare il monitoraggio dell'andamento degli spostamenti in bicicletta;
 - c) pianificare, progettare e realizzare le infrastrutture ciclabili interne alle aree industriali di Maniago e Meduno.
2. Il NIP, in qualità di soggetto attuatore e di autorità espropriante, si impegna ad assumere il ruolo di stazione appaltante per gli incarichi di progettazione e per l'affidamento e

l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 2, nonché ad esperire le procedure di frazionamento, acquisizione ed esproprio delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi stessi a favore dei soggetti beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del presente Accordo;

3. Il NIP, nell'ambito del ruolo di soggetto attuatore, coordina le attività delle Amministrazioni comunali firmatarie del presente Accordo e delle Amministrazioni contermini qualora interessate dalle attività dell'Accordo.

Art. 6 - Impegni delle Amministrazioni comunali e degli altri soggetti

1. Le Amministrazioni comunali s'impegnano, per quanto di propria competenza, a:
 - a) supportare il soggetto attuatore nell'elaborazione del "progetto casa-lavoro";
 - b) supportare il soggetto attuatore nella progettazione degli interventi, predisporre gli atti amministrativi di competenza, rilasciare i titoli abilitativi ove previsti e provvedere all'approvazione delle eventuali varianti urbanistiche che dovessero rendersi necessarie a seguito delle verifiche progettuali.
2. L'Amministrazione comunale di Maniago si impegna ad individuare, di concerto con la Regione, una adeguata area di proprietà ove realizzare la porta della RECIR come prevista dagli elaborati del PREMOCI denominati "P6.0 Obiettivi, strategie ed azioni di piano" e "P6.3 Proposta di piano - quadrante C".
3. La società Roncadin S.p.A. S.B. assume l'impegno di azienda pilota e:
 - a) collabora con il NIP nella predisposizione del "progetto casa-lavoro";
 - b) mette a disposizione il proprio know how e partecipa attivamente alle fasi di sperimentazione del progetto.

Art. 7 - Cronoprogramma e monitoraggio dell'Accordo

1. Il cronoprogramma delle fasi attuative è allegato e parte integrante del presente Accordo.
2. Le parti si coordinano fin dalle fasi progettuali dando atto dell'organicità delle azioni previste dall'Accordo. Ai fini del coordinamento ciascuna delle Parti nomina un referente per l'attuazione dell'Accordo.
3. Il monitoraggio viene effettuato con cadenza semestrale e viene redatto un verbale sullo

stato di avanzamento delle attività. Il verbale è firmato dai referenti delle Parti.

4. Sulla base dei risultati del monitoraggio di cui al comma precedente, se necessario, si provvede ad aggiornare il cronoprogramma, concordandolo tra le Parti con scambio di lettere.

Art. 8 - Finanziamenti

1. La Regione finanzia l'Accordo con un primo stanziamento di 2.000.000,00 €.

Art. 9 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'Accordo è svolta da un Collegio composto da un rappresentante di tutte le Parti e presieduto dal rappresentante della Regione.
2. Sono compiti del Collegio:
 - a) la vigilanza sul rispetto dell'Accordo;
 - b) il controllo sullo stato di attuazione delle finalità dell'Accordo e sugli impegni delle Parti;
 - c) il coordinamento delle azioni e degli interventi di competenza di ciascuna delle Parti;
 - d) la promozione di ogni azione necessaria a rimuovere eventuali ostacoli e accelerare le procedure;
 - e) l'individuazione e l'analisi delle problematiche, anche giuridiche, inerenti le finalità dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;
 - f) dirimere in via bonaria le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e attuazione dell'Accordo;
 - g) la proposta alle Parti di eventuali modifiche da apportare all'Accordo;
 - h) l'approvazione di modifiche non sostanziali all'Accordo.
3. La partecipazione al Collegio non dà diritto all'indennità di presenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione allo stesso rimangono a carico degli Enti di appartenenza.

Art. 10 - Durata

1. Il presente Accordo ha durata di cinque anni dalla sua approvazione e comunque fino a conclusione degli interventi previsti all'articolo 2.
2. L'Accordo può venire modificato o prorogato per concorde volontà delle Parti con la procedura di cui all'articolo 19 della L.R. n. 7/2000.

Art. 11 - Controversie

1. Per tutte le controversie relative all'esecuzione dell'Accordo il Foro competente è quello dell'Autorità giudiziaria di Trieste.
2. In ogni caso, prima di adire l'Autorità giudiziaria, le Parti s'impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell'ambito del Collegio di cui all'art. 9 che, a tal fine, deve essere convocato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di una delle Parti. Decorsi infruttuosamente 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di conciliazione, le Parti hanno la facoltà di deferire la soluzione della controversia alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 12 - Disposizioni generali e finali

1. L'Accordo è vincolante per le Parti.
2. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Art. 13 - Allegati

1. È allegato parte integrante dell'Accordo il documento "Relazione di inquadramento degli interventi e cronoprogramma".

L'Accordo è sottoscritto in modalità digitale.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga

Firmato in modalità digitale

Comune di Cavasso Nuovo

Silvano Romanin

Firmato in modalità digitale

Comune di Maniago

Umberto Scarabello

Firmato in modalità digitale

Comune di Meduno

Marina Crovatto

Firmato in modalità digitale

NIP - Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone

Saverio Maisto

Firmato in modalità digitale

Roncadin S.p.A. S.B.

Dario Roncadin

Firmato in modalità digitale